



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 4 APRILE 2005

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Statuto del Comune di Livraga (LO)

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 dicembre 2002
con deliberazione n. 19.

STATUTO**SOMMARIO****Titolo I****PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

- Art. 1 - Autonomia del Comune
- Art. 2 - Territorio, gonfalone, stemma
- Art. 3 - Albo Pretorio
- Art. 4 - Finalità
- Art. 5 - Tutela della salute e interventi sociali
- Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 8 - Sviluppo economico
- Art. 9 - Programmazione socio economica
- Art. 10 - Partecipazione, cooperazione

Titolo II**L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

- Art. 11 - Organi del Comune

Capo I**I Consiglieri Comunali**

- Art. 12 - Il Consigliere Comunale: diritti e doveri
- Art. 13 - Prerogative delle minoranze consiliari
- Art. 14 - Tutela giudiziaria
- Art. 15 - Dimissioni del Consigliere Comunale
- Art. 15-bis - Surrogazione dei Consiglieri Comunali
- Art. 15-ter - Decadenza Consiglieri
- Art. 16 - Consigliere anziano
- Art. 17 - Gruppi consiliari

Capo II**Il Consiglio Comunale**

- Art. 18 - Elezione, composizione e durata del Consiglio Comunale
- Art. 19 - Sedute del Consiglio
- Art. 19-bis - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente
- Art. 19-ter - *Abrogato*
- Art. 20 - Convocazione Consiglio Comunale
- Art. 21 - Ordine del giorno
- Art. 22 - Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 23 - Validità delle sedute: quorum strutturale
- Art. 24 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 25 - Pubblicità delle sedute
- Art. 26 - Delle votazioni
- Art. 27 - Commissioni consultive
- Art. 28 - Commissione di indagine
- Art. 28-bis - Competenze del Consiglio
- Art. 29 - Funzionamento del Consiglio

Capo III**La Giunta Comunale****Sezione I - Elezione - Durata in carica - Revoca**

- Art. 30 - Composizione della Giunta
- Art. 31 - Verifica delle condizioni
- Art. 32 - Requisiti del Vice-Sindaco e degli Assessori
- Art. 33 - Decadenza della carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 34 - Revoca degli Assessori
- Art. 35 - Mozione di sfiducia e conseguenti effetti

Sezione II - Attribuzioni - Funzionamento

- Art. 36 - Attribuzioni della Giunta
- Art. 37 - Adunanze e deliberazioni

Capo IV**Il Sindaco**

- Art. 38 - Il Sindaco
- Art. 38-bis - Giuramento. Distintivo e competenze del Sindaco

- Art. 39 - Deleghe del Sindaco
- Art. 40 - Il Vice-Sindaco
- Art. 41 - Dimissioni del Sindaco
- Art. 42 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Titolo III**SERVIZI COMUNALI**

- Art. 43 - Servizi comunali
- Art. 44 - Convenzioni
- Art. 45 - Consorzi
- Art. 46 - Responsabilità
- Art. 47 - Prescrizione

Titolo IV**PARTECIPAZIONE POPOLARE****Capo I****Istituti della partecipazione**

- Art. 48 - Libere forme associative
- Art. 49 - Organismi di partecipazione
- Art. 50 - Comitati di frazione
- Art. 51 - Consultazioni
- Art. 52 - Petizioni
- Art. 53 - Istanze
- Art. 54 - Proposte di iniziativa popolare
- Art. 55 - Azione popolare
- Art. 56 - Referendum comunali

Capo II**Partecipazione al procedimento amministrativo**

- Art. 57 - Intervento nel procedimento amministrativo
- Art. 58 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

Capo III**Diritto di accesso e di informazione**

- Art. 59 - Diritto di accesso
- Art. 60 - Diritto di informazione

Titolo V**L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE****Capo I****L'amministrazione comunale**

- Art. 61 - Principi e criteri direttivi
- Art. 62 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 63 - Il Segretario Comunale
- Art. 63-bis - *Abrogato*
- Art. 64 - Il Direttore Generale
- Art. 65 - Pareri

Titolo VI**L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

- Art. 66 - Autonomia finanziaria
- Art. 67 - Demanio e patrimonio
- Art. 68 - Revisione economico-finanziaria
- Art. 69 - Il controllo di gestione
- Art. 70 - *Abrogato*
- Art. 71 - *Abrogato*
- Art. 72 - *Abrogato*
- Art. 73 - *Abrogato*
- Art. 74 - *Abrogato*

Titolo VII**L'ATTIVITÀ NORMATIVA**

- Art. 75 - Statuto comunale
- Art. 76 - Regolamenti

Titolo VIII***Abrogato*****DISPOSIZIONI FINALI**

Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - *Autonomia del Comune*

1. Il Comune di Livraga è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

4. Ha autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito del proprio Statuto e dei propri Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, secondo modalità previste dal Regolamento.

Art. 2 - *Territorio, gonfalone, stemma*

1. Il Comune di Livraga comprende il territorio delimitato dal Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale in data 18 marzo 1987. È costituito da Livraga, che ne è il Capoluogo, ove è posta la sede del Comune, dalle Frazioni: Ca' de' Mazzi, Fiandra, Pantigliate, San Lazzaro; dalle Cascine: Campazzino, Cantone, Ceregalla, Granati, De Livraghi, Magnani, Nuova, Rampina, Ronchi e Vecchia. Confina con i territori dei Comuni di Borghetto Lodigiano, Brembio, Ospedaletto Lodigiano, Orio Litta e San Colombano.

2. Il Comune di Livraga possiede un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione consiliare. Lo stemma riproduce in campo rosso un castello d'argento, sormontato da una spada d'argento e da un pastorale d'oro, posti in croce di Sant'Andrea, accompagnati da un manipolo di erbe al naturale, legate da un nastro con la scritta «UBER ET UBERTAS», sormontato da una stella d'oro. È circondato da due rami di quercia e di alloro, annodati da un nastro.

3. L'uso del gonfalone è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1986.

Art. 3 - *Albo Pretorio*

1. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità della lettura.

Art. 4 - *Finalità*

1. Il Comune rappresenta la Comunità e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e civile e finalizza la propria azione di solidarietà ricercando ed individuando i bisogni profondi della gente, degli anziani, degli handicappati, degli emarginati.

2. Ispira ogni propria azione al rispetto della centralità della persona, alla tutela della vita in tutto l'arco del suo sviluppo, al sostegno della famiglia quale cellula primaria della Comunità.

3. Il Comune persegue l'obiettivo di migliorare lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma o dipendente, di favorire la dignità umana attraverso ogni espressione legata alla professionalità e salubrità del luogo di lavoro.

4. Promuove iniziative atte a rimuovere le cause che pregiudicano l'occupazione favorendo la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi.

5. Persegue ogni azione utile al fine di attivare interventi positivi per il raggiungimento reale delle pari opportunità della donna e per la sua crescente integrazione nella vita sociale e comunitaria.

6. Il Comune in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Art. 5 - *Tutela della salute e interventi sociali*

1. Il Comune tutela, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, ed integra (modificato) in particolari casi, le prestazioni sanitarie erogate dall'autorità sanitaria.

2. Attua un sufficiente servizio di assistenza sociale avvalendosi di gruppi e di aggregazioni di volontariato a favore degli anziani, degli inabili, degli invalidi, degli indigenti e dei minori. Riconosce l'insostituibile ruolo degli interventi effettuati dalla Fondazione Comm. Giovanni Vittadini, dell'Istituto delle Suore Don Luigi Guanella, dalla Parrocchia ed opera con gli stessi in campo socio-assistenziale.

3. Promuove la costituzione di cooperative di solidarietà sociale quali momenti operativi di intervento nell'area dei bisogni sociali singoli e collettivi.

4. Riconosce il grande ruolo del volontariato quale vera forma di accordo tra Comunità ed Ente Locale.

5. Promuove la formazione di una consulta assistenziale e di solidarietà tra Comune, Parrocchia e Fondazione G. Vittadini.

Art. 6 - *Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero*

1. Il Comune favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale della Comunità mediante l'attività della Biblioteca e delle altre Associazioni ed Istituzioni operanti nel settore.

2. Contribuisce alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle Istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, sia pubbliche sia private rendendo effettivo, con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio.

3. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile nonché l'agriturismo.

4. Promuove e sostiene l'attività di tutte quelle Associazioni locali che valorizzano le radici storiche della Comunità, che ne promuovono la conoscenza attraverso iniziative culturali e folcloristiche.

5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito Regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

Art. 7 - *Assetto ed utilizzazione del territorio*

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, anche avvalendosi di specifico piano ambientale, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici commerciali e agricoli.

2. Interviene nella realizzazione dei piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, predisposti dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici e dal Comune stesso, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi urbanistici.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 8 - Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce la organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Salvaguarda e sviluppa l'attività agricola e le relative connessioni del settore nella filiera agroalimentare al fine di meglio rapportare la produzione dei beni agricoli al mercato.

4. Sviluppa le attività turistiche ed agrituristiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi.

5. Favorisce gli insediamenti di piccole e medie imprese e il terziario avanzato e promuove idonee iniziative per il miglior collegamento delle stesse alle imprese dei servizi e alle problematiche regionali, nazionali e comunitarie.

6. Sviluppa inoltre ogni iniziativa per coordinare qualsiasi altra forma di attività economica che viene svolta nel Comune, con particolare riferimento all'espansione del Credito, delle Assicurazioni, della Cooperazione, della rete dei servizi che fanno da supporto al sistema economico.

7. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9 - Programmazione socio-economica

1. Il Comune svolge la propria attività programmatica socio-economica e di pianificazione territoriale per l'attuazione dei programmi nell'ambito dei criteri indicati e delle procedure stabiliti dalla legge regionale.

Art. 10 - Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Valorizza le Frazioni, le Cascine e qualsiasi agglomerato urbano fuori dal centro abitato come realtà fisiche e tradizionali da «aggregare» sempre di più alla Comunità locale centrale.

3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

Titolo II**L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE***Art. 11 - Organi del Comune*

1. Sono organi fondamentali del Comune:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- il Sindaco.

Capo I**I Consiglieri Comunali***Art. 12 - Il Consigliere Comunale: diritti e doveri*

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della

Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio od alla fine di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del Regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

6. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

7. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalle leggi e dai Regolamenti.

8. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione su argomenti riguardanti interessi propri o loro parenti od affini sino al quarto grado.

9. Ai Consiglieri ed agli Amministratori spetta, a richiesta dell'interessato, in luogo del gettone di presenza, una indennità di funzione, secondo l'articolo 23, commi 5 e 8, della legge n. 265/1999.

10. Il Regolamento disciplina il regime di questa indennità.

Art. 13 - Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni consiliari, ordinarie e speciali aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal Regolamento. La composizione, la durata, le modalità di controllo e della garanzia ed i poteri delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento.

3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende ed Istituzioni dipendenti dall'Ente, nonché in tutte le Commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 14 - Tutela giudiziaria

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e di atti commessi nell'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni ordine e grado di giudizio purché non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente.

2. Nel caso in cui tuttavia il giudizio si concluda anche con una condanna di carattere penale, l'interessato dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo, sostenute per l'assistenza fornita ai sensi del precedente comma.

Art. 15 - Dimissioni del Consigliere Comunale

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2) della legge n. 142/1990.

*Art. 15 - bis - Surrogazione e supplenza
dei Consiglieri Comunali*

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 comma 14-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dall'art. 1 della legge n. 30/1994, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, da parte del Prefetto, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente.

Art. 15 - ter - Decadenza Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede alla comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 16 - Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 17 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di legge o di Regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabiliti dal Regolamento.

**Capo II
Il Consiglio Comunale**

*Art. 18 - Elezione, composizione e durata
del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di inleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

4. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

5. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 19 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

2. È presieduta dal Consigliere anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle Commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

*Art. 19 - bis - Linee programmatiche dell'azione
di governo dell'Ente*

1. Il Consiglio partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori a tal fine:

- entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione;
- il Sindaco in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi presenta al Consiglio una relazione sul grado di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 19-ter

Abrogato.

Art. 20 - Convocazione Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui compete la fissazione del giorno dell'adunanza salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3, del presente articolo.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° giugno al 30 giugno e dal 1° dicembre al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) per deliberazione della Giunta Comunale che fissa, altresì, il giorno della seduta;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi previsti alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

5. In caso di urgenza la convocazione deve aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore.

6. Il Consiglio si riunisce ad iniziativa del Comitato regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 21 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comu-

nale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

2. Ogni Consigliere può proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.

Art. 22 - Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

Art. 23 - Validità delle sedute: quorum strutturale

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune e senza computare a tal fine il Sindaco.

2. L'avviso di prima convocazione deve recare anche la data e l'orario della seconda convocazione, che può avvenire lo stesso giorno, purché dopo almeno un'ora da quella di prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, oltre al Sindaco, per deliberare tutti gli argomenti di competenza consiliare.

3. Il Sindaco, Presidente ha il dovere di assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio secondo quanto disposto dal Regolamento.

Art. 24 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla Sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei Consiglieri assegnati.

Art. 25 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 26 - Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 27 - Commissioni consultive

1. Il Consiglio Comunale istituisce le Commissioni consiliari, anche non previste dalla legge, al fine di approfondire i programmi amministrativi, con funzioni consultive e non deliberative.

2. I membri delle Commissioni sono scelti, tenendo conto delle rappresentanze politiche e sociali, anche al di fuori del Consiglio Comunale, fra i cittadini che per competenza, professionalità e moralità diano garanzia di serietà dell'impegno civico e sociale.

3. Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Il Sindaco, gli Assessori hanno diritto di partecipazione ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

Art. 28 - Commissione d'indagine

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

2. La Commissione è composta da cinque Consiglieri individuati con votazione segreta da liste contenenti non più di tre nominativi, risultano eletti i Consiglieri più votati.

3. La presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. La Commissione d'indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei Funzionari ed impiegati nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5. Il funzionamento della Commissione d'indagine è disciplinato dal Regolamento Consiliare.

Art. 28-bis - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

- a) atti normativi
 - Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
 - Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;
- b) atti di programmazione
 - programmi;
 - piani finanziari;
 - relazioni previsionali e programmatiche;
 - piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
 - piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;
 - eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie;
 - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
 - conti consuntivi;
- c) atti di decentramento
 - tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
- d) atti relativi al personale
 - atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
- e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri Enti
 - convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia;
 - accordi di programma;
 - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra Enti Locali;
- f) atti relativi a spese pluriennali
 - tutte le spese che impongono i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permutate, concessioni ed appalti
 - acquisti, permutate ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
 - appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

h) atti relativi ai servizi, alle Aziende, alle Istituzioni, alle Società ed Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- atti di indirizzo da osservare da parte delle Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - assunzione diretta di pubblici servizi;
 - costituzione di Società di capitali, di Aziende ed Istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
 - concessioni di pubblici servizi;
 - affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
- i) atti relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge;
 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
 - modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta;

- l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
 - emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
 - emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
 - ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;

- m) atti di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;
 - nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
 - nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;

- n) atti elettorali e politico-amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
 - surrogazione dei Consiglieri;
 - approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente;
 - approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
 - nomina della Commissione elettorale comunale;
 - esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
 - esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 29 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio Regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle Commissioni permanenti e speciali.
3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Comunale e delle Commissioni consiliari prevede in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;
- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
- d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
- f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

Capo III La Giunta Comunale

Sezione I - Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 30 - Composizione della Giunta

1. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori tra cui il Vice-Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice-Sindaco e gli altri Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, assicurando la presenza di ambo i sessi.
3. Il Vice-Sindaco e gli altri Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui all'art. 32.
4. Il Vice-Sindaco può sostituire il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio solo se egli stesso Consigliere Comunale.

Art. 31 - Verifica delle condizioni

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice-Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e di compatibilità.

Art. 32 - Requisiti del Vice-Sindaco e degli Assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice-Sindaco o Assessore devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendenti, parenti o affini del Sindaco.

Art. 33 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) nei casi previsti dalla legge.

Art. 34 - Revoca degli Assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella sua prima seduta successiva unitamente al nominativo del nuovo Assessore.

Art. 35 - Mozione di sfiducia e conseguenti effetti

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.

4. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel suddetto termine vi provvede in via sostitutiva il Consigliere anziano.

5. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere anziano.

6. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

7. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

8. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Sezione II – Attribuzioni – Funzionamento

Art. 36 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario e dei Funzionari dirigenti.

3. Svolge in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.

4. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 37 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta partecipa senza diritto di voto il Revisore dei Conti.

5. Le sedute della Giunta sono pubbliche tranne diversa disposizione della Giunta stessa. La Giunta Comunale adotta apposito Regolamento per l'esercizio della propria attività.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'articolo 30 del presente Statuto.

Capo IV Il Sindaco

Art. 38 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.

6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 38-bis - Giuramento, distintivo e competenze del Sindaco

1. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini».

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

3. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

5. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

6. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

7. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

8. Il Sindaco indice i referendum comunali.

9. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

10. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

11. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.

12. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

13. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 39 - Deleghe ed incarichi del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ri-

comprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 40 - Il Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 e dall'art. 1 della legge n. 30/1994.

2. Quando il Vice-Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo alla sostituzione provvede il Consigliere anziano.

Art. 41 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice-Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario Comunale, ed acquisite al Protocollo Comunale.

5. Il Consiglio per la presa d'atto delle stesse deve essere convocato dal Consigliere anziano entro il decimo giorno finale successivo alla presentazione.

6. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

7. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

8. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 42 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

3. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Titolo III SERVIZI COMUNALI

Art. 43 - Servizi comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici, le cui finalità siano rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale e gestisce invece, con diritto di privativa quelli così stabiliti dalla legge.

2. La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri Comuni se ciò venga ritenuto utile per la migliore funzionalità degli stessi e perseguendo, a tempo medesimo, risparmi economici nelle spese poste a carico del Bilancio Comunale.

3. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si può avvalere di proprie strutture e di soggetti privati o pubblici.

4. I servizi pubblici possono essere gestiti, in base a criteri di convenienza economico-sociale, da valutare di volta in volta da parte del Consiglio Comunale, nelle forme previste dalla legge n. 142/90; i servizi potranno essere gestiti in economia, mediante concessione a terzi, mediante Aziende Speciali dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale nonché attività di impresa mediante società per azioni. Compete al Consiglio Comunale deliberare in merito ai servizi pubblici comunali ed alle attività imprenditoriali.

Art. 44 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite Convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per l'attuazione di specifici programmi per la realizzazione di opere o interventi, secondo le modalità fissate dall'art. 24 della legge n. 142/90. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

2. Le Convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 45 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione dei Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva una Convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del Consorzio. La Convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

3. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione o dallo Statuto del Consorzio.

Art. 46 - Responsabilità

1. Sono attribuiti in via generale, alla giurisdizione della Corte dei Conti tutti i casi di responsabilità degli amministratori e dipendenti per danni arrecati al Comune. Alla stessa Corte è sottoposto il giudizio nei confronti del Tesoriere Comunale e di chiunque maneggi denaro di pertinenza del Comune o sia incaricato dall'Ente per la gestione dei beni comunali, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. È sottoposto al giudizio della giustizia ordinaria la responsabilità degli Amministratori, che, nell'ambito delle loro funzioni cagionino danni a terzi con l'obbligo del risarcimento.

Art. 47 - Prescrizione

1. La legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilisce in cinque anni il termine di prescrizione della responsabilità e la non trasmissibilità agli eredi di tale responsabilità.

Titolo IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti della partecipazione

Art. 48 - Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune:

a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera Comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo Regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;

c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 49 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune per promuovere la partecipazione dei cittadini può istituire organismi permanenti.

2. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:

a) per materie specifiche;

b) su base territoriale Comitati di Frazione.

3. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscono la composizione, compiti e durata.

4. I Comitati di Frazione possono essere istituiti, mediante adozione di apposito Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 50.

Art. 50 - Comitati di frazione

1. I Comitati di frazione possono essere costituiti solo nei centri abitati separati dal capoluogo.

2. Ad essi, ove istituiti, sono assegnati i seguenti compiti:

a) espressione di pareri - da richiedersi obbligatoriamente prima dell'adozione dei relativi atti amministrativi sul bilancio di previsione e la realizzazione di opere pubbliche o servizi interessanti la frazione;

b) formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i problemi della frazione.

3. Il Regolamento dei Comitati di frazione ne stabilisce:

a) i confini territoriali;

b) il numero dei componenti - compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette - e le modalità per la loro elezione o nomina;

c) le modalità per l'elezione del Presidente;

d) le procedure per lo svolgimento dei compiti assegnati;

e) la durata.

4. La funzione di Presidente o componente del Comitato di frazione è gratuita.

Art. 51 - Consultazioni

1. In ordine a questioni che rivestono rilevanti interessi, l'Amministrazione ha la facoltà di consultare direttamente i cittadini.

2. La consultazione può essere effettuata:

a) mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte;

b) mediante l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicati;

c) mediante l'indizione di referendum.

Art. 52 - Petizioni

1. I cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, con documento sottoscritto da almeno venti iscritti nelle liste elettorali, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale, entro 60 giorni dalla presentazione, procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione. La modalità di intervento dell'Amministrazione Comunale sulla questione oggetto della petizione ovvero la relativa archiviazione devono essere poste dal Sindaco all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di prima seduta. Il Consiglio Comunale dovrà esprimersi sulla questione oggetto della petizione. Al Consiglio Comunale che dovrà discutere sulla questione oggetto della petizione hanno diritto di intervenire, tramite un proprio rappresentante, per illustrarne compiutamente gli aspetti, i cittadini che hanno proposto la petizione. Il regolamento stabilirà il numero minimo di cittadini che potranno rappresentare la petizione trattata con la procedura di cui al presente articolo.

Art. 53 - Istanze

1. Le istanze presentate da uno o più cittadini sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività. Esse, a richiesta dell'Amministrazione, dovranno essere ampiamente motivate e supportate da chiarimenti e precisazioni.

2. Le stesse istanze possono essere rivolte al Sindaco

che dà loro corso ed al Consiglio Comunale che le discute nelle proprie sedute entro trenta giorni.

Art. 54 - Proposte di iniziativa popolare

1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 250 possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 55 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione facendo valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 56 - Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno 500 cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

4. Il Segretario Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.

5. Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

7. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed even-

tualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

10. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

12. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

13. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 57 - Intervento nel procedimento amministrativo

1. Gli interessati partecipano ad ogni procedura relativa all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, comitati, associazioni, rappresentativi di interesse superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla ricezione di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 60 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

12. Gli accordi aventi natura gestionale sono conclusi dai Responsabili dei Servizi.

Art. 58 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli Enti e Aziende dipendenti debbono

dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'Ufficio ed il Funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo III

Diritto di accesso e di informazione

Art. 59 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Tutti gli atti dell'Amministrazione delle Aziende Speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

5. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. Copia dello Statuto del Regolamento e del Piano Regolatore Generale e del Regolamento di attuazione deve essere altresì esposta all'Albo Pretorio.

Art. 60 - Diritto di informazione

1. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

2. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

3. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo V

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'Amministrazione Comunale

Art. 61 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli Organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai Responsabili dei Servizi.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti che

devono essere realizzati e gli obiettivi che devono essere conseguiti determinati dagli organi istituzionali.

4. L'organizzazione strutturale deve essere aperta per consentire apporti specializzati esterni, integrata, per evitare secondo la logica unitaria del programma di attività la frattura fra i vari settori operativi.

Art. 62 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione amministrativa del Comune di Livraga, i metodi per la sua gestione operativa e l'assetto delle strutture organizzative sono disciplinate in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo i principi di professionalità e responsabilità dal «Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi».

2. La struttura organizzativa del Comune è articolata in «aree di attività» e, all'interno di ciascuna area, in «servizi» caratterizzati da funzioni finali che possono, a loro volta, essere articolati in unità operative.

3. Nell'attribuzione delle competenze al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Servizio è da osservare il principio della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa in forza del quale agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico (definizione obiettivi - programmi e priorità, verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite), ai Responsabili dei Servizi spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

4. Nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi vengono inoltre stabilite le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi; tale coordinamento deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente garantendo, nel rispetto della sfera di autonomia gestionale, la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

5. In caso di vacanza del posto di Responsabile di Servizio, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, queste possono essere transitoriamente assegnate con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia.

6. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede altresì la possibilità di conferire incarichi con l'osservanza di quanto prevede e dispone l'art. 51 della legge n. 142/90.

7. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina, altresì, la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 63 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune di Livraga ha un Segretario titolare dirigente e funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico, iscritto in un Albo Nazionale articolato in sezioni regionali e il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi della categoria. Il Segretario è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo di cui al presente comma secondo le modalità stabilite dall'art. 17 comma 70 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivi provvedimenti attuativi.

2. Il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente dal Sindaco ed è a questi legato da un rapporto fiduciario, svolge un ruolo di collaborazione, anche propositiva, e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente affinché l'azione svolta dall'Ente sia conforme alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione. Le funzioni di assistenza e collaborazione sono esercitate sia a richiesta degli organi istituzionali sia di iniziativa dello stesso Segretario e questi potrà esternalarle con qualsiasi forma, ivi compresa quella scritta, non solo nella fase istruttoria dei

procedimenti di formazione degli atti ma anche in quella decisionale indicando, se del caso, le misure idonee a rendere legittima l'azione amministrativa.

3. Oltre alle funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa di cui ai precedenti commi, il Segretario esercita le seguenti specifiche funzioni:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esercita la potestà rogatoria in relazione a tutti i contratti stipulati dal Comune; effettua l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti unilaterali resi e delle scritture private stipulate nell'interesse del Comune;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 63-bis

Abrogato.

Art. 64 - Il Direttore Generale

1. Il Comune di Livraga può stipulare una convenzione con altri Comuni ai sensi dell'art. 51-bis comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, al fine di procedere alla nomina congiunta del Direttore Generale secondo le modalità e i criteri definiti nella medesima Convenzione.

2. I rapporti del Direttore Generale con ciascuno dei Comuni convenzionati sono definiti nella Convenzione di cui al comma precedente. Nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nella Convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il Direttore Generale esercita, presso il Comune di Livraga, le funzioni disciplinate dall'art. 51-bis, comma 1, legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. in particolare, il Direttore Generale:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco;

b) sovrintende alla gestione dell'Ente indirizzando e coordinando l'azione dei Responsabili dei Servizi;

c) si attiva affinché siano raggiunti livelli ottimali di efficacia ed efficienza: a tal fine provvede a razionalizzare e a snellire, compatibilmente con gli adempimenti imposti dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, tutte le procedure relative all'erogazione dei servizi comunali;

d) effettua il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dall'art. 40 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e del Regolamento di contabilità;

e) predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 d.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 qualora gli organi di governo dell'Ente decidano di darvi attuazione.

4. Le funzioni di Direttore Generale, qualora non venga stipulata la Convenzione di cui all'art. 51-bis comma 3 della legge n. 142/90, possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 65 - Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione che non sia un atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione delle entrate, del responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Titolo VI L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 66 - Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

4. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

5. La Giunta approva il piano elementare di attribuzione delle risorse, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai Responsabili dei Servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

6. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del Regolamento di contabilità.

8. La Giunta Comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Art. 67 - Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 68 - Revisione economico-finanziaria

1. Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.

2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprimere suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

4. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

5. Il Regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.

6. Il Regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

7. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari.

Art. 69 - Il controllo della gestione

1. Il controllo della gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

2. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle riserve finanziarie ed organizzative sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Art. 70

Abrogato.

Art. 71

Abrogato.

Art. 72

Abrogato.

Art. 73

Abrogato.

Art. 74

Abrogato.

**Titolo VII
L'ATTIVITÀ NORMATIVA**

Art. 75 - Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche dello Statuto possono essere precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese.

4. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta gironi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.

6. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

7. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

Art. 76 - Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3. I Regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i Regolamenti soggetti

ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di pubblicazione di giorni 15 all'Albo Pretorio.

**Titolo VIII
Abrogato**

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Comune adegua tutti i Regolamenti alle disposizioni dello Statuto.

